

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 15 giugno 2017, n. 138 **Residenza Sanitaria Assistenziale in Canosa di Puglia alla via Santa Lucia 29/c denominata "San Giuseppe", con dotazione di n. 60 p.l. – Revoca/decadenza, ai sensi art. 7, comma L.R. n. 9/2017, parere di conformità al fabbisogno regionale rilasciato in favore della Community Care s.r.l. con D.D. n. 274 del 04/11/2013 e inammissibilità relativa istanza di autorizzazione all'esercizio. Rideterminazione fabbisogno residuo e conseguenziali adempimenti nei confronti della Stella s.r.l. per R.S.A. in Canosa di Puglia.**

#### Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01.
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici.
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161.
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008.
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*".
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*";
- Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto "*Art. 18 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità*";
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*".
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'offerta;
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.
- Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 20 del 30/05/2017 di proroga degli incarichi di titolarità di Alta Professionalità e Posizione Organizzativa.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "*Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private*", riceve la seguente relazione.

Con D.D. n. 274 del 04/11/2013, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 5 e 7, commi 1 e 2 della L.R. n. 8/2004, a cui si rinvia, questa Sezione ha reso parere favorevole di compatibilità al fabbisogno

regionale sulla realizzazione, da parte della Community Care s.r.l., in Canosa di Puglia alla via Santa Lucia 29/c di una struttura residenziale denominata Residenza Sanitaria Assistenziale "San Giuseppe" con dotazione di n. 60 p.l. residenziali geriatrici/neurologici.

La surriferita determinazione dirigenziale è stata notificata a mezzo A/R in data 05/11/2013 al Legale Rappresentante della Community Care s.r.l. c/o lo Studio Legale Didonna, via Calefati 61/A - 70121 BARI, e ricevuta da quest'ultimo in data 07/11/2013.

Con nota del 04/11/2015, trasmessa a mezzo A/R con timbro di partenza dall'ufficio postale del comune di Canosa di Puglia riportante la data del 05/11/2015, assunta al protocollo di questa Sezione in data 12/11/2015 con il n. 22291, il legale rappresentante della Community Care srl ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio per la RSA in oggetto dichiarando: *"1. Che la struttura destinata all'erogazione di prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale non ospedaliero, a ciclo continuativo e/o diurno è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire del Comune di Canosa di Puglia n. 79 in data 10/10/2008 e parere di compatibilità positivo rilasciato dal Dirigente del Settore sanità con atto Determina Dirigenziale del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria n. 274 del 04/11/2013 inviato alla scrivente società a mezzo raccomandata AR del 05/11/2013. 2. Che la struttura – Rispetta la normativa vigente in materia igienico – sanitaria e di sicurezza del lavoro – E' in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005. – Che la direzione sanitaria/responsabilità è affidata al dott. Capozzi Marcello nato a Alberobello (BA) l'11/05/1946 laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Perugia il 02/07/1972 specialista in Fisio-Chinesiterapia ortopedica iscritto presso l'ordine dei Medici al n. 7647 della Provincia di Bari";*

Detta istanza tuttavia non è stata corredata dalla documentazione di rito indicata nella D.G.R. n. 2095 del 29/12/2004 di approvazione dei modelli di istanza di autorizzazione e accreditamento, ed, in primo luogo, l'autorizzazione alla realizzazione e il certificato di agibilità, quest'ultimo previsto espressamente dall'art. 8 della L.R. n. 8/2004.

Nel frattempo, con nota prot. 200 del 07/01/2015 il comune di Canosa di Puglia ha trasmesso a questa Sezione *"per quanto di competenza"* istanza proposta in data 30/12/2014 dalla Stella srl, con sede in Canosa di Puglia, di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale di n. 40 p.l. con relativi allegati, poi seguita da altra nota prot. 40970 del 02/12/2015, con la quale il medesimo comune ha trasmesso a questa Sezione una seconda istanza (ad integrazione e rettifica della prima) proposta in data 27/11/2015 dalla Stella srl, di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale di n. 56 p.l. con relativi allegati.

In relazione alla richiesta che precede, con nota prot. AOO\_151/7721 del 29/07/2016, questa Sezione ha chiesto parere al Direttore Generale ASL BT ai sensi dell'art. 7, comma 2 e del punto 2) D.G.R. n. 2037/2013 per soli n. 17 p.l., incrementabili a n. 20 p.l., invece dei n. 56 p.l. oggetto della richiesta comunale, per insufficienza di fabbisogno regionale residuo.

Con nota di osservazioni, pervenuta a questa Sezione il 04/02/2016, la Stella srl ha, in sostanza, evidenziato che la Community Care srl non avesse provveduto a quanto necessario e conseguenziale alla D.D. n. 274 sopra citata, ed in particolare, non avesse presentato, entro il biennio di validità della verifica di compatibilità ex art 7 L.R. n. 8/2004, istanza di autorizzazione all'esercizio: con ciò attestando una situazione di non conseguita (potenziale) operatività della struttura e di non soddisfacimento - di fatto - del fabbisogno regionale in RSA per n. 77 p.l. (n. 60 dei quali sono quelli oggetto della verifica di compatibilità positiva disposta con D.D. n. 274 a favore della Community Care); sulla base di tali evidenze, la Stella srl ha chiesto che la Regione accogliesse

favorevolmente la richiesta di verifica di compatibilità per 56 p.l. RSA.

Con nota prot. 8818 del 10 marzo 2016, il comune di Canosa ha trasmesso la surriferita nota di osservazioni della Stella srl, chiedendo di conoscere le valutazioni di questa Sezione in merito e se la verifica di compatibilità positiva rilasciata con D.D. n. 274 alla Community Care srl fosse ancora valida alla luce dell'art. 7, comma 2 bis, L.R. n. 8/2004, affinché potesse rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione richiesta da quest'ultima; in proposito, il Comune ha evidenziato che *"in data 26/02/2016, lo scrivente, espletata la fase istruttoria ed eseguite le valutazioni in ordine al progetto presentato, fatte salve le autorizzazioni/pareri Regionali ed ASL, nonché quanto previsto dalla L.R. 25/02/2010 n. 4 in ordine al parere di cui alla D.D. n. 274/2013, ha dichiarato che "Nulla Osta" alla realizzazione della struttura in oggetto, atteso che la stessa risponde ai requisiti minimi strutturali di cui alla vigente normativa, sul presupposto della validità della citata Determinazione Dirigenziale Regionale"*.

Sulla base delle seguenti considerazioni:

- "- l'istanza di autorizzazione all'esercizio presentata dalla Community Care srl, in base a quanto rilevato ai punti b. e c., deve ritenersi tempestiva rispetto al biennio di validità decorrente dalla data di notifica della succitata D.D. n. 274 a detta società;*
- quindi, la verifica positiva di compatibilità in favore della Community Care può ritenersi valida ed efficace ai sensi art. 7, comma 2 bis, L.R. n. 8/2004;*
- detta istanza di autorizzazione all'esercizio risulta essere stata presentata prima che fosse emessa dal comune di Canosa l'apposita e propedeutica autorizzazione alla realizzazione, come risulta dalla circostanza di cui al punto f.;*
- tuttavia, come dichiarato dal legale rappresentante della Community Care srl, la RSA in oggetto "è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire del Comune di Canosa di Puglia n. 79 in data 10/10/2008";*
- comunque il comune di Canosa di Puglia ha dichiarato di aver rilasciato in data 26/02/2016 un ""Nulla Osta" alla realizzazione della struttura in oggetto, atteso che la stessa risponde ai requisiti minimi strutturali di cui alla vigente normativa", provvedimento (non conosciuto) che potrebbe supplire ex post e con efficacia sanante (sanatoria amministrativa) l'autorizzazione alla realizzazione ad oggi non adottata", questa Sezione, con nota prot. AOO\_151/7715 del 29/07/2016, ha invitato in via di integrazione istruttoria:*
- "- la Community Care srl ad integrare l'istanza di autorizzazione all'esercizio con la documentazione indicata nell'allegato A della DGR n. 2095 del 29/12/2004 – AUTESERC1 ossia: "La domanda di autorizzazione all'esercizio va presentata congiuntamente alla concessione o autorizzazione edilizia [con i relativi elaborati progettuali], certificato di agibilità, copia del diploma di laurea del Responsabile sanitario, certificato di prevenzione incendi nonché copia della verifica di compatibilità e relativo atto di autorizzazione alla realizzazione";*
- il comune di Canosa di Puglia a trasmettere il "Nulla Osta" rilasciato in data 26/02/2016, o l'autorizzazione alla realizzazione, qualora vi avesse nel frattempo provveduto, con le pertinenti valutazioni urbanistico - edilizie di propria competenza; - il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ad effettuare al più presto, mediante sopralluogo, la verifica dei requisiti minimi stabiliti dal R.R. n. 3/2005 ai fini dell'autorizzazione all'esercizio di una Residenza Sanitaria Assistenziale (Sez. D.05), con dotazione di n. 60 p.l., sito in Canosa di Puglia alla via Santa Lucia 29/c, comunicandone tempestivamente il relativo esito."*

Tale invito ai predetti soggetti, a tutt'oggi, è rimasto privo di alcun riscontro.

La sopradetta nota prot. AOO\_151/7715 del 29/07/2016, congiuntamente alla succitata nota prot. AOO\_151/7721 del 29/07/2016, è stata impugnata dalla Stella s.r.l. davanti al TAR Puglia Bari con ricorso notificato il 06/10/2016.

In seguito ad accesso agli atti presso questa Sezione, la Stella srl ha proposto atto di significazione e diffida datato il 16/01/2017 nei confronti di questa Sezione, con il quale è stato, tra l'altro, evidenziato che:

*“A seguito di accesso agli atti presso la Regione Puglia, l'ASL BAT ed il Comune di Canosa, è emerso che la struttura della Community care in Canosa, alla via S. Lucia n. 29/C (struttura denominata San Giuseppe, la quale ha una consistenza di 35 stanze per una capienza massima di **68 p.l. autorizzati attualmente come RSSA**):*

*A) ha 29 posti letto già convenzionati come RSSA;*

*B) ha partecipato ed ha vinto il bando dell'ASL BAT per ulteriori 30 posti letto per RSSA (dichiarando in detta sede una capienza di 35 stanze per 68 p.l.) e dunque, è in procinto di stipulare una nuova convenzione per i predetti 30 posti letto aggiudicati con delibera del Direttore Generale dell'ASL BA n. 2036 del 29.09.2016 [...];*

*E) dall'analisi della documentazione pare che la Community care abbia pensato di collocare le stanze della RSA nelle medesime stanze già occupate dalla propria RSSA in esercizio nella medesima struttura; [...].*

In riscontro al sopradetto atto di significazione e diffida, con nota prot. AOO\_151/2975 del 22/03/2017, rilevato preliminarmente, che:

*“- l'obbligo di presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio entro il biennio di validità del parere di conformità al fabbisogno regionale previsto dal l'art. 7, comma 2 bis della L.R. n. 8/2004, pena la revoca, non può ritenersi assolto e/o esaurirsi con la mera presentazione della suddetta richiesta, peraltro, nel caso di specie, carente della documentazione prevista a corredo;*

*- la ratio della norma suddetta si fonda sull'esigenza che l'ottenimento di un parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale non si traduca in una sorta di “prenotazione a tempo illimitato” a realizzare una determinata struttura sanitaria, di fatto preclusiva di iniziative analoghe da parte di altri operatori più solerti e motivati;*

*- l'adempimento entro il biennio di tale obbligo, pertanto, deve poggiare ed essere conforme ad una situazione di fatto - alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio - consistente nell'approntamento della struttura sanitaria (RSA - verificata per la compatibilità al fabbisogno regionale ed autorizzata alla realizzazione) con tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 Sezione D.05, di cui il legale rappresentante ne attesta, sotto la sua responsabilità, la sussistenza;*

*- che al di là della possibilità o meno di una retrodatazione sanante degli effetti di un'autorizzazione alla realizzazione “ora per allora” (autorizzazione che il comune di Canosa di Puglia avrebbe potuto rilasciare già dal giorno successivo alla notifica della D.D. n. 274 del 04/11/2013, concludendo un procedimento già attivato con l'istanza proposta dalla Community Care nel 2008), postuma rispetto alla richiesta di autorizzazione all'esercizio, le circostanze riferite dalla Stella srl di cui al punto 4 (ossia la presenza di una RSSA autorizzata e convenzionata al posto della RSA sin dall'epoca della presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio del 04/11/2015) se accertate, porterebbero ad escludere che l'obbligo in parola sia stato regolarmente adempiuto ai sensi e per gli effetti del succitato art. 7, comma 2 bis della L.R. n. 8/2004;*

*- ad oggi, peraltro, sia la Community Care che il comune di Canosa di Puglia, siano rimasti totalmente inerti rispetto alle integrazioni istruttorie disposte da questa Sezione con la succitata nota prot. AOO\_151/7715 del 29/07/2016;*

*- vi è un contro interesse da parte della Stella srl a realizzare nello stesso comune di Canosa di Puglia un numero di posti letto di RSA maggiore (n. 56) rispetto a quello disponibile come fabbisogno residuo (n. 17), quantificato nell'ambito del sub-procedimento di verifica di compatibilità, ancora in corso;*

*- le circostanze di cui al punto 4 debbano essere accertate in via di urgenza dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente, ossia il Dipartimento in indirizzo”,*

questa Sezione, ha comunicato alla Community Care s.r.l. l'avvio del procedimento di revoca del parere di compatibilità espresso con la Determinazione Dirigenziale n. 274 del 04/11/2013, con assegnazione di un termine di gg. 20 per la proposizione di eventuali osservazioni e nel contempo, ha invitato - in via d'urgenza

- il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ad eseguire una verifica ispettiva volta ad accertare "se presso la sede della RSA di cui all'oggetto in Canosa, alla via S. Lucia n. 29/C, vi è in realtà una RSSA già operante e contrattualizzata per n. 59 p.l. e comunque le circostanze riferite al punto 4) della presente, riferendo con la medesima urgenza a questa Sezione l'esito degli accertamenti".

Con nota prot. 20338/17 del 27/03/2017, in riscontro alla nota che precede, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT ha comunicato che: "risulta che alla via S. Lucia n. 29/c è già operante una R.S.S.A. ex art. 66 R.R. 04/2007. La R.S.S.A. è autorizzata al funzionamento per un totale di n. 68 p.l. con Determina n. 93 del 26/07/2010 (48 p.l.) e n. 27 del 18/02/2013 (21 p.l.) rilasciata dal preposto ambito territoriale del comune di Canosa di Puglia. [...] La R.S.S.A. risulta già contrattualizzata con questa ASL per 29 p.l. (delibera 2349 del 03/11/2016) e in data 27/02/2017, con delibera 229 di questa ASL è stato sottoscritto ulteriore accordo per altri 30 p.l.".

Con nota pec dell'11/04/2017 l'avvocato di Donna, per conto della Community Care srl, ha proposto osservazioni di cui alla sopra citata comunicazione di avvio del procedimento di revoca/decadenza, senza però dedurre alcunché di rilevante rispetto al mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 7 citato da parte della Community Care srl, ma limitandosi a rappresentare circostanze che dovrebbero far propendere per una sospensione del procedimento de quo e, in via degradata, per una revoca/decadenza parziale, nella ritenuta assenza di un interesse pubblico alla revoca/decadenza integrale.

Premesso che:

- al di là del *nomen juris* utilizzato, la violazione dell'obbligo sancito dall'allora in vigore art. 7, co. 2-bis della L.R. 8/2004 e s.m.i in capo al soggetto beneficiante del parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale deve considerarsi ipotesi riconducibile nell'istituto giuridico della "decadenza" e non della "revoca" propriamente detta, come già chiarito dal Consiglio di Stato: "Dall'ordinaria revoca dei provvedimenti amministrativi, oggi disciplinata dal citato art. 21-quinques [n.d.r.: della L. 241/1990], vanno distinte le fattispecie di "revoca - sanzione" o "revoca - decadenza", mediante le quali l'amministrazione può disporre, nei casi previsti dal legislatore, il ritiro di un provvedimento favorevole come specifica conseguenza della condotta del destinatario, quando essa violi specifiche previsioni normative; in questi casi, infatti la revoca non dipende da valutazioni di opportunità, ma è la conseguenza (vincolata) di una violazione della legge" (v. Consiglio di Stato, sez. V, 13 luglio 2010 n. 4534);
- in tal caso, pertanto, il carattere essenzialmente sanzionatorio e l'assenza di valutazioni di opportunità amministrativa fanno sì che la Pubblica Amministrazione non sia tenuta a fornire una motivazione specifica in ordine all'esistenza di uno specifico interesse pubblico, che, peraltro, nel caso di specie, sussiste come si dirà in seguito;
- la fattispecie in oggetto (decadenza) ha trovato la sua completa realizzazione sotto la disciplina dell'allora articolo 7, comma 2 bis, L.R. n. 8/2004;
- tuttavia, anche nella vigenza del nuovo art. 7, L.R. 9/2017, l'obbligo di presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio entro il biennio di validità del parere di conformità al fabbisogno regionale, non può ritenersi assolto e/o esaurirsi con la mera presentazione della suddetta richiesta, nel caso di specie, carente della documentazione prevista a corredo;
- analogamente alla disciplina previgente, la ratio della del nuovo articolo 7 e con essa l'interesse pubblico, si fonda sull'esigenza che l'ottenimento di un parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale non si traduca in una sorta di "prenotazione a tempo illimitato" a realizzare una determinata struttura sanitaria, di fatto preclusiva di iniziative analoghe da parte di altri operatori più solerti e motivati, essendo interesse della collettività la pronta ed effettiva attuazione della programmazione sanitaria;
- l'adempimento entro il biennio di tale obbligo, pertanto, deve poggiare ed essere conforme ad una situazione di fatto - alla data di presentazione della richiesta di autorizzazione all'esercizio - consistente nell'appron-

tamento della struttura sanitaria, nel caso di specie, della RSA - verificata per la compatibilità al fabbisogno regionale ed autorizzata alla realizzazione presso un determinato immobile - con tutti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2005 Sezione D.05, di cui il legale rappresentante ne attesta l'esistenza, sotto la sua responsabilità.

Considerato che:

- al contrario, come accertato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BT con la sopra citata nota prot. 20338/17 del 27/03/2017, presso l'immobile in Canosa di Puglia alla via S. Lucia n. 29/c, dove si sarebbe dovuto realizzare ed esercitare una Residenza Sanitaria Assistenziale, risulta invece operante una R.S.S.A. ex art. 66 R.R. 04/2007, autorizzata al funzionamento sin dal 2010 per 48 p.l., divenuti 69 p.l. nel 2013;
- per giunta, la stessa R.S.S.A. risulta anche contrattualizzata con l'ASL BT per 29 p.l. (delibera 2349 del 03/11/2016), incrementati di ulteriori n.30 p.l. (delibera 229 del 27/02/2017), per un totale di n. 59 p.l. su n. 69 autorizzati;
- conseguentemente, l'autorizzazione all'esercizio (05/11/2015) richiesta per la Residenza Sanitaria Assistenziale - contrariamente a quanto autocertificato in sede di istanza dal legale rappresentante della Community Care srl – risulta di fatto privata del luogo fisico eletto in sede di verifica di compatibilità e di rilascio del postumo *"nulla osta"* comunale alla realizzazione (26/02/2016), nonché carente dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla Sezione D.05 del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- così facendo, la Community Care srl ha vanificato la positiva verifica di compatibilità al fabbisogno regionale riconosciuta nel 2013 per la realizzazione di una R.S.A. di n. 60 p.l. e al tempo stesso ha precluso l'altrui analoga iniziativa privata;
- perdipiù, la richiesta della Community Care srl di sospensione del procedimento in parola contraddice le medesime esigenze ravvisate dal T.A.R. Puglia Bari con sentenza n. 1071 del 30/05/2012, che ha visto la stessa società parte ricorrente vittoriosa e nella quale è stato affermato che *"la novella normativa [comma 2bis dell'art. 7, L.R. n.8/2004] può definirsi ispirata da un principio di diritto di cui essa rappresenta l'attuazione in termini non innovativi ma ricognitivi; che, benché le previsioni puntuali in essa contemplate (cioè il termine biennale di validità) non possano rappresentare parametro di legittimità dei pareri rilasciati prima della modifica normativa, tuttavia, esigenze di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento sanitario regionale, impongono di ritenere che l'amministrazione regionale, pur prima della introduzione della novella, dovesse verificare, in fase istruttoria delle nuove istanze, lo stato di attuazione di quelli già rilasciati, esaustivi del fabbisogno provinciale e per ciò preclusivi.; che "la novella lascia chiaramente intendere che il legislatore ha sentito l'esigenza di evitare che si potesse indurre un irragionevole "immobilismo" del sistema sanitario, quale quello che ne sarebbe derivato se ai pareri si fosse attribuita efficacia illimitata ed incondizionata nel tempo, del tutto prescindendosi dallo stato di attuazione delle strutture sanitarie oggetto degli stessi.";*
- anche la nuova formulazione dell'articolo 7 della sopravvenuta L.R. n. 9/2017 non fa venir meno le sopradette esigenze di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento regionale sanitario, le quali impongono comunque - a prescindere dalla specifica ipotesi di decadenza allo scadere del termine biennale - l'immediata rimozione di una situazione fattuale e giuridica oggettivamente incompatibile ed illegittimamente preclusiva dell'altrui iniziativa (RSSA autorizzata e contrattualizzata per n. 59 p.l. nello stesso immobile assunto al tempo stesso quale sede di una RSA);
- anche a voler accedere ad una valutazione di opportunità, prospettata dalla Community Care srl, di revoca/decadenza parziale dalla positiva verifica di compatibilità per un numero di posti letto (ossia, n. 39, necessari alla Stella srl per raggiungere i n. 56 p.l. richiesti, rispetto ai n. 60 verificati positivamente, con un residuo di n. 21 p.l.) tale da consentire alla Stella srl la possibilità che sia valutata la propria istanza non per 17 p.l. ma per i n. 56 p.l. richiesti, vi è di ostacolo il limite della capacità massima (che pare essere di 68 o 69 p.l. di cui 59 sono stati utilizzati e contrattualizzati come R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 7/2004) dell'immobile alla via S. Lucia 29/a costituente la sede oggetto della verifica di compatibilità di cui alla D.D. n. 274/2013, la quale residua soltanto di n. 9 o 10 p.l. e non di n. 21, mentre il numero minimo di posti letto per una RSA

,ai sensi della Sez. D.05, R.R. n. 3/2005 è di n. 20;

- quindi, in una ipotesi di decadenza parziale, la verifica di compatibilità rilasciata con la più volte citata D.D. 274/2013 riferita ai soli residui n. 21 p.l. rispetto ai complessivi n. 60 p.l., sarebbe attualmente comunque priva del presupposto macro strutturale legittimante la permanenza degli stessi 21 p.l., rappresentato dalla sopravvenuta "incapienza" dell'immobile in Canosa alla via S. Lucia 29/a costituente la sede eletta a suo tempo, che trova causa nell'autonoma volontà della Community Care srl nel destinare diversamente il luogo prescelto in p.l. di R.S.S.A. rispetto agli originari p.l. di R.S.A..

Per le suesposte ragioni si propone:

- a) di disporre, ai sensi dell'articolo 7, L.R. n. 9/2017, la revoca/decadenza del parere favorevole di conformità al fabbisogno regionale rilasciato in favore della Community Care con D.D. n. 274 del 04/11/2013 e l'inammissibilità istanza di autorizzazione all'esercizio Community Care s.r.l. per una Residenza Sanitaria Assistenziale con dotazione di n. 60 p.l. in Canosa di Puglia alla via Santa Lucia 29/c denominata "San Giuseppe";
- b) conseguentemente, di considerare sussistente un fabbisogno regionale residuo di n. 77 p.l. per Residenza Sanitaria Assistenziale (di cui n. 60 p.l. rivenienti dal presente atto e n. 17 p.l. già esistenti), da considerarsi utile ai fini della rivalutazione della richiesta di parere di compatibilità al fabbisogno regionale fatta dal comune di Canosa di Puglia in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione nel proprio territorio di una R.S.A. per n. 56 p.l. proposta dalla Stella s.r.l.;
- c) di invitare il Direttore Generale della ASL BT, ad integrazione della richiesta di cui alla citata nota prot. AOO\_151/7721 del 29/07/2016, a rendere parere ai sensi dell'art. 7, comma 2 e del punto 2) D.G.R. n. 2037/2013 per n. 56 p.l., conformemente alla richiesta del comune di Canosa di Puglia, e non più per i 17 p.l. (incrementabili a n. 20 p.l.).

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente della Sezione SGO  
Giovanni Campobasso

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio

e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private”.

#### DETERMINA

- a) di disporre, ai sensi dell'articolo 7, L.R. n. 9/2017, la revoca/decadenza del parere favorevole di conformità al fabbisogno regionale rilasciato in favore della Community Care con D.D. n. 274 del 04/11/2013 e l'inammissibilità istanza di autorizzazione all'esercizio Community Care s.r.l. per una Residenza Sanitaria Assistenziale con dotazione di n. 60 p.l. in Canosa di Puglia alla via Santa Lucia 29/c denominata "San Giuseppe";
- b) conseguentemente, di considerare sussistente un fabbisogno regionale residuo di n. 77 p.l. per Residenza Sanitaria Assistenziale (di cui n. 60 p.l. rivenienti dal presente atto e n. 17 p.l. già esistenti), da considerarsi utile ai fini della rivalutazione della richiesta di parere di compatibilità al fabbisogno regionale fatta dal comune di Canosa di Puglia in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione nel proprio territorio di una R.S.A. per n. 56 p.l. proposta dalla Stella s.r.l.;
- c) di invitare il Direttore Generale della ASL BT, ad integrazione della richiesta di cui alla citata nota prot. AOO\_151/7721 del 29/07/2016, a rendere parere ai sensi dell'art. 7, comma 2 e del punto 2) D.G.R. n. 2037/2013 per n. 56 p.l., conformemente alla richiesta del comune di Canosa di Puglia, e non più per i 17 p.l., (incrementabili a n. 20 p.l.);
- d) di notificare il presente provvedimento:
- Al comune di Canosa di Puglia;
  - Al legale rappresentante della Community Care s.r.l. presso lo Studio Legale di Donna in Bari alla via Cognetti 58;
  - Al legale rappresentante della Stella s.r.l. presso lo Studio Legale Associato Prof. Avv. Aldo Loiodice – Prof. Avv. Isabella Loiodice & Partners in Bari alla via Nicolai n. 29;
  - Al Direttore Generale della ASL BT.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/all'Albo Telematico (*ove disponibile*)
- b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- d) il presente atto, composto da n. 10 fasciate, è adottato in originale;
- e) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO  
Giovanni Campobasso